



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Savona

ORDINANZA n. 14 /2017

“modifiche alle disposizioni concernenti la navigazione all’interno dell’area VTS di Savona, l’utilizzo della rada e del porto di Savona – Vado Ligure”

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del porto di Savona:

- VISTA la Circolare n. 23, serie II, Titolo “ Polizia e Sicurezza dei Porti – Vigilanza Costiera” del 23 giugno 1994 dell’allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale del demanio Marittimo e dei Porti;
- VISTO il Dispaccio prot. n. 83/51908/II in data 24 ottobre 1996 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto: Traffico unità mercantili - Piani assegnazione dei punti di fonda;
- VISTA la legge 27 dicembre 1977, n. 1085 - ratifica ed esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972;
- VISTA la propria Ordinanza n. 208/2016 in data 01/09/2016 con cui sono state date disposizioni concernenti la navigazione all’interno dell’area VTS di Savona, l’utilizzo della rada e del porto di Savona – Vado Ligure;
- CONSIDERATA la natura dei traffici che interessano il sistema portuale di Savona – Vado Ligure, con particolare riferimento al trasporto di passeggeri e a quello di idrocarburi;
- VISTO “Il regolamento locale per il servizio di pilotaggio nel Porto di Savona” approvato il 17 giugno 1991 dal direttore Marittimo della Liguria;
- VISTO Il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in vigore dal 1 luglio 2003, relativamente all’obbligatorietà del servizio di Pilotaggio nel Porto di Savona e Vado e Ligure;
- VISTO il Decreto Ministeriale 28 gennaio 2004 relativo alle “disposizioni attuative del sistema di controllo del traffico marittimo denominato Vessel Traffic Services (VTS);
- VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n.° 196 “ Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all’ istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28 aprile 2009 col quale è stata definita l’area VTS di Savona (come da stralcio di carta nautica in allegato) ed attivato il Centro di controllo del traffico marittimo dell’Area VTS di Savona, presso la Capitaneria di Porto di Savona, il cui identificativo di chiamata è “SAVONA TRAFFIC”;
- ATTESO che, in conformità alle linee guida emanate dall’IMO ed alle disposizioni di cui all’art.8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.196 e successive modifiche e integrazioni., l’Autorità VTS – Capitaneria di Porto di Savona, nel seguito denominata “**SAVONA TRAFFIC**” eroga, all’interno della propria area di giurisdizione i servizi di:
- a) informazioni;
 - b) assistenza alle navigazione;
 - c) organizzazione del traffico;
- allo scopo di:
- 1) incrementare la sicurezza e l’efficienza del traffico marittimo;
 - 2) favorire l’intervento delle autorità in caso di incidente o in presenza di situazioni potenzialmente pericolose in mare, comprese le operazioni di ricerca e soccorso;

- 3) fornire un ausilio per migliorare la prevenzione e l'individuazione dell'inquinamento causato dalle navi;

CONSIDERATO CHE le navi di stazza lorda pari o superiori alle 300 tonnellate e le unità da diporto di lunghezza fuori tutto pari o superiori ai 45 metri devono comunicare i propri dati prima dell'ingresso nell'Area VTS di Savona via radio sul canale 71 VHF, mantenendo il contemporaneo ascolto sul canale 16;

TENUTO CONTO altresì che è data facoltà al comandante della nave, previa comunicazione con SAVONA TRAFFIC, di fornire i dati di cui alla rapportazione attraverso le seguenti modalità:

- a) sistema AIS, utilizzando la funzione di breve messaggio testuale;
b) messaggio preformattato, di cui all'Allegato 1 da inviare all'indirizzo di posta elettronica: so.cpsavona@mit.gov.it;

evitando in tal modo di appesantire il traffico in radiofonia e consentendo di ridurre i tempi delle comunicazioni;

VISTO il Decreto ministeriale 7 maggio 2007 Istituzione dell'area marina protetta denominata "Isola di Bergeggi";

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 2 marzo 2012 con il quale sono state impartite misure generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili finalizzate alla protezione di aree sensibili nel mare territoriale per una fascia di mare estesa due miglia marine dal perimetro esterno dei parchi e delle aree protette nazionali;

VISTA l'Ordinanza n. 10/2012 che deroga il succitato decreto, secondo le modalità previste da quest'ultimo, al fine di garantire il transito in sicurezza delle navi dirette al porto di Vado Ligure e al campo boe SARPOM;

VISTO il D. Lgs. n. 4/2012 recante "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura" e le vigenti disposizioni in materia di pesca;

VISTO il Regolamento di Sicurezza del Porto di Savona e Vado Ligure approvato con proprio decreto n.25/2014 in data 02.09.2014;

VISTA la propria ordinanza n. 17/1993 in data 26/04/1993 recante le norme relative alla navigazione delle navi cisterna lungo le coste del Circondario Marittimo di Savona;

VISTA la propria ordinanza n. 83/02 in data 29/7/2002 "procedure per l'atterraggio di unità HSC e superelevati";

VISTA la propria Ordinanza n. 103/2009 in data 14 novembre 2009 recante la disciplina degli accosti come modificata dall'ordinanza n. 48/2010 in data 19/03/2010, ove la rada è definita come la zona di mare adiacente il porto, che si estende sino ad un miglio dai punti più foranei delle dighe del porto di Savona, nel tratto compreso fra il Capo d'Albisola e l'Isola di Bergeggi;

VISTA la propria Ordinanza n. 01/2010 in data 20 gennaio 2010 recante le norme in materia di trasporto di prodotti liquidi alla rinfusa;

ACQUISITI i pareri della Corporazione Piloti, dell'Autorità Portuale di Savona ed il parere tecnico preventivo dell'Istituto Idrografico della Marina Militare;

VISTE le risultanze della campagna di ricognizione delle condotte fognarie sottomarine presenti nelle acque ricadenti sotto la giurisdizione di questo Circondario Marittimo, condotta dal "Consorzio di Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese S.p.a.", società che opera nell'ambito di 15 comuni disposti lungo l'arco di costa di circa 45 km delimitabile tra il comune di Finale Ligure e il confine della Provincia di Savona con quella di Genova, che ha permesso di rideterminare, in maniera univoca, la posizione delle stesse;

VISTO il decreto 6 novembre 2015, recante modifiche al decreto 28 aprile 2009, recante «Definizione dell'area di controllo del traffico marittimo di Savona ed attivazione del relativo centro di controllo presso la Capitaneria di porto di Savonà», in relazione al canale di lavoro VHF;

VISTE le proprie note prot. n.18744 in data 24 Novembre 2014, prot. n. 14797 in data 24 Settembre 2015 e prot. n. 6011 in data 12 Aprile 2016 riguardanti la prevenzione degli incidenti all'interno delle aree portuali/zone di mare interessate dall'applicazione del

presente provvedimento;

RITENUTO NECESSARIO aggiornare le vigenti disposizioni in materia di controllo del traffico marittimo per le aree di giurisdizione del VTS di Savona, sottolineando le novità, mantenendo un disciplinare unico che ricomprenda le prestazioni del servizio alle unità e l'assoggettamento delle stesse a norme dispositive contenute nel presente provvedimento, allorquando dette unità entrano nelle acque territoriali nazionali;

CONSIDERATO opportuno rendere maggiormente intellegibile l'ordinanza che disciplina l'utilizzo delle aree interessate dalle manovre in ingresso ed uscita delle navi mercantili, selezionando gli argomenti trattati secondo le specifiche esigenze dell'utenza direttamente interessata e rinviare ad altre Ordinanze per gli argomenti non direttamente attinenti;

VISTI gli artt. 17, 30, 62 e 81 del codice della navigazione e 59 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

ORDINA

Titolo I

CAMPO DI APPLICAZIONE E NORME DI COMPORTAMENTO

Articolo 1

campo di applicazione

La presente ordinanza si applica a:

- a) unità mercantili di stazza lorda pari o superiore alle 300 gross tonnage;
- b) unità da diporto di lunghezza fuori tutto pari o superiore ai 45 metri, presenti nelle acque territoriali nazionali ricadenti nell'Area VTS di Savona, come definita dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28 aprile 2009 citato in premessa, destinate o meno ai porti di giurisdizione.
- c) a tutte le navi, come definite dall'articolo 136 del codice della navigazione, comprese le unità da pesca e da diporto, per le parti non riguardanti l'adesione obbligatoria ai servizi di monitoraggio del traffico marittimo.

Sono escluse dalle prescrizioni di cui alla presente ordinanza le navi da guerra o adibite ai trasporti di truppe in uso governativo non commerciale.

Le coordinate indicate nella presente ordinanza e negli allegati sono riferite al Datum WGS 84.

Articolo 2

obblighi a carico delle navi

1. A tutte le unità è fatto obbligo di effettuare la navigazione con particolare cautela nella rada di Savona – Vado Ligure.
2. Alle unità dotate di apparato radio, all'interno delle acque territoriali nazionali ricadenti nell'area VTS di Savona, i cui limiti geografici sono riportati in allegato C, è fatto obbligo di:
 - a) assicurare l'ascolto continuo e contemporaneo in VHF, sui canali 16 e 71, stante le diverse funzioni attribuite alle predette frequenze;
 - b) controllare costantemente la propria posizione per poterla comunicare a richiesta di SAVONA TRAFFIC, come definita nelle premesse alla presente ordinanza;
 - c) prendere visione degli avvisi ai naviganti pertinenti la zona d'interesse;
 - d) riportare immediatamente a SAVONA TRAFFIC:
 - 1) qualsiasi incidente che pregiudichi o possa pregiudicare la sicurezza della nave e delle persone a bordo, come collisioni, incagli, disfunzioni o guasti, allagamento o spostamento del carico, eventuali difetti riscontrati nello scafo o cedimenti della struttura;
 - 2) qualsiasi incidente che comprometta la sicurezza della navigazione e delle persone a bordo, come guasti o difetti idonei ad alterare la capacità di manovra o la navigabilità della nave, qualsiasi avaria o disfunzione che alteri i sistemi di

- propulsione o la macchina di governo, le installazioni per la produzione di elettricità, le apparecchiature di navigazione o di comunicazione;
- 3) qualsiasi situazione potenzialmente idonea a provocare un inquinamento delle acque o del litorale, quale lo scarico o il rischio di scarico di sostanze inquinanti in mare;
 - 4) qualsiasi perdita di prodotti inquinanti, contenitori o colli in mare;
 - 5) ogni altra informazione/notizia, rimessa al prudente apprezzamento del Comandante dell'unità, utile alla tutela degli interessi pubblici coinvolti che, in maniera diretta e/o di riflesso, possano incidere sulla sicurezza della vita umana in mare, sulla sicurezza della navigazione e sulla salvaguardia dell'ambiente marino;
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle navi alla fonda.

Titolo II DISPOSIZIONI PER LE UNITA' SOGGETTE A RAPPORTAZIONE NAVALE, EX DIRETTIVA 2009/17/CE

Articolo 3 *zone di fonda*

1. La rada di Savona – Vado Ligure è suddivisa nelle seguenti aree di mare, descritte graficamente nell'allegato A (stralcio di carta nautica), nonché analiticamente nell'allegato B.

Zona Alfa: area di mare destinata all'ancoraggio delle navi da carico in attesa di attraccare in porto;

Zona Bravo: area di mare destinata prioritariamente all'ancoraggio delle navi cisterna in attesa di attraccare ai pontili petroliferi del porto;

Zona Charlie: area destinata all'ancoraggio delle seguenti unità, elencate in ordine di priorità decrescente:

- a. Petroliere attese al campo Boe SARPOM,
- b. Cisterne in arrivo ai pontili/terminali di Vado Ligure,
- c. Bettoline (qualora dotate di ancora e catena adeguate);
- d. Navi rinfusiere con prodotti di classe MHB o B;
- e. Altre unità.

Zona Delta : area adibita al medesimo uso della zona Charlie.

2. L'ancoraggio e la sosta delle navi mercantili è consentito esclusivamente all'interno delle zone di fonda sopra descritte;
3. Le unità cui è concesso l'ancoraggio hanno l'obbligo di lasciare lo specchio acqueo di fonda immediatamente, in autonomia ed in condizioni di sicurezza, in caso di arrivo di unità con priorità superiore, come stabilita al precedente punto 1.
4. Il transito all'interno delle zone di fonda è consentito:
 - a) alle navi ivi destinate;
 - b) alle navi destinate ai terminali ERG, PETROLIG, ESSO, SARPOM;
 - c) alle unità dei servizi portuali e/o delle Amministrazioni dello stato in ragione dei loro uffici.
5. In ogni caso il transito e la pesca, quando consentiti, non devono intralciare le attività della navi alla fonda e/o in procinto di ancorare/disancorare.
6. Come anche disciplinato nell'Ordinanza n. 39/2013 e successive modifiche ed integrazioni, all'interno delle zone di fonda **Alfa e Bravo** l'ancoraggio è vietato nei tratti di mare interessati dalla presenza di condotte sottomarine indicate su cartografia nautica ufficiale dello Stato, meglio descritte graficamente nell'allegato A (stralcio di carta nautica), nonché analiticamente nell'allegato B.
7. Tenuto conto:
 - a) della presenza di navi in ingresso/uscita/transito dai porti di Savona – Vado Ligure;
 - b) della presenza di zone/punti destinati all'ancoraggio delle navi;
 - c) della presenza, di terminali destinati all'espletamento di operazioni commerciali;

- d) della presenza di traffico, anche considerevole, specie durante il periodo estivo, di unità dedite al diporto e alla pesca o comunque non tracciate da SAVONA TRAFFIC.
è istituita una **Zona di precauzione** descritta graficamente nell'allegato A (stralcio di carta nautica), nonché analiticamente nell'allegato B.
8. Nell'attraversare la **Zona di precauzione** le unità debbono procedere con particolare prudenza ed osservare le specifiche norme previste di seguito.

Articolo 4

obblighi in fase di atterraggio

1. I Comandanti delle navi dirette presso il porto e/o la rada di Savona - Vado Ligure, o comunque in transito, un'ora prima dell'orario di previsto ingresso in rada o nella **zona di precauzione**, individuata al precedente articolo 3, devono comunicare a SAVONA TRAFFIC, sul canale VHF/FM 71 , i seguenti dati:
- a) NOME NAVE
 - b) NOMINATIVO INTERNAZIONALE
 - c) BANDIERA
 - d) POSIZIONE
 - e) ROTTA
 - f) VELOCITA'
 - g) ORARIO DI PREVISTO ARRIVO
 - h) EVENTUALI AVARIE E/O MALFUNZIONAMENTI
 - i) TIPOLOGIA/QUANTITA' BUNKER E POSIZIONE DELLE CASSE BUNKER.
2. Per le unità HSC e per quelle con velocità superiore a 28 nodi, dirette nel porto di Savona/Vado Ligure, restano vigenti le particolari disposizioni impartite con l'ordinanza 83/02 citata in premessa;
3. Dal 1 giugno al 30 settembre compresi, di ogni anno, le navi cisterna che trasportino o abbiano trasportato nel corso del viaggio precedente prodotti liquidi alla rinfusa di cui all'Annesso I e II della MARPOL 73/78 e successive modificazioni, debbono transitare ad almeno 6 miglia dalla linea di costa.
4. Le suddette navi, quando dirette al Porto di Savona – Vado Ligure, possono navigare entro tale fascia purché con rotta perpendicolare alla costa.

Articolo 5

obblighi all'ingresso nelle zone

1. All'ingresso nelle zone definite al precedente articolo 3, i Comandanti delle navi devono comunicare, tramite canale 71 VHF/FM:
- a) POSIZIONE
 - b) ROTTA
 - c) VELOCITA'
 - d) DATI PILOTAGGIO (ORARIO IMBARCO PILOTA /EVENTUALE PILOTAGGIO VHF/ NON OBBLIGATORIETA')
2. Le navi in transito nelle acque del Compartimento Marittimo di Savona che durante la propria navigazione dovessero entrare nella **Zona di precauzione** devono invece comunicare:
- a) POSIZIONE
 - b) ROTTA
 - c) VELOCITA'
 - d) PROVENIENZA
 - e) DESTINAZIONE

- f) QUANTITA' E TIPOLOGIA DI CARICO/ N° PASSEGGERI
- g) TIPOLOGIA/QUANTITA' BUNKER E POSIZIONE DELLE CASSE BUNKER.

Articolo 6

autorizzazione alla sosta in rada

1. All'atto dell'ingresso nelle zone definite al precedente articolo 3, o comunque appena possibile, il Comandante di nave, che intenda dare fondo, deve farne richiesta via radio su CH 71 a SAVONA TRAFFIC.
2. Il Comandante della nave, tempestivamente e comunque al termine della manovra, deve comunicare l'ora e le esatte coordinate del punto di fonda e le condizioni meteorologiche in atto.
3. I Comandanti di navi dirette nel porto di Savona / Vado non soggette a pilotaggio obbligatorio sono comunque tenuti ad acquisire le informazioni sugli eventuali movimenti in atto nel porto contattando, via radio, SAVONA TRAFFIC, sul canale 71. Si fa obbligo al pilota di servizio, che deve concordare con la nave, in fase di atterraggio, le manovre di ancoraggio/ormeggio, di riportare a SAVONA TRAFFIC le potenziali interferenze.

Articolo 7

disposizioni per le navi cisterna

1. L'istanza per la sosta in rada delle navi cisterna deve essere inoltrata per il tramite del raccomandatario della nave. Il Comandante deve indicare le ragioni per cui sia necessaria la sosta in rada. Per il rilascio dell'autorizzazione può essere acquisito il preventivo parere del chimico del porto.
2. Le unità cisterne che trasportano "crude oil" destinate ai terminal petroliferi, che intendono sostare alla fonda, devono far pervenire, tramite Agenzia raccomandataria, a questa Capitaneria di Porto e prima del loro arrivo in rada, le seguenti informazioni:
 - a) TIPOLOGIA DI CRUDE OIL TRASPORTATO
 - b) PERCENTUALE DI ACIDO SOLFORICO (H₂S)
3. Nell'eventualità che i parametri del prodotto trasportato siano tali da non garantire la totale assenza di emissione di miasmi dalle cisterne del carico, questa Capitaneria di porto non autorizzerà la sosta in rada e disporrà che l'unità rimanga in attesa navigando oltre le 5 miglia dalla costa.
4. Nel caso di sovrappressione delle cisterne durante la permanenza alla fonda nei punti autorizzati, il Comandante della nave deve portarsi oltre le 5 miglia, dandone immediata comunicazione a SAVONA TRAFFIC.
5. Prima della manovra di ormeggio l'unità deve comunque mettere in atto ogni precauzione per evitare che durante la permanenza al terminal di scarica, si verifichino problematiche di sovrappressione delle cisterne.
6. Le navi cisterna che hanno terminato le operazioni commerciali di carico ai terminal/pontili del porto di Savona – Vado e sono in attesa di ricevere la documentazione doganale, possono richiedere l'autorizzazione alla fonda con le modalità di cui al precedente articolo.
7. Per le unità in partenza, che siano vuote di carico ovvero parzialmente cariche, si applicano le disposizioni di cui ai punti da 1 a 4.
8. Le navi cisterna, come sopra autorizzate, possono sostare nel punto di fonda assegnato per un periodo di massima non superiore a settantadue ore, trascorso il quale devono:
 - a) accedere all'ormeggio operativo per eseguire le operazioni commerciali;
 - b) lasciare la rada e restare in attesa di ordini fuori dalle 5 miglia dalla costa;
 - c) richiedere una nuova autorizzazione alla sosta in rada con le modalità di cui all'articolo 6.1.
9. Per le operazioni di rifornimento effettuate in rada e per la sosta in rada delle bettoline si rimanda alla disciplina contenuta nella propria Ordinanza n. 113/2008 in data 13.10.2008 e successive modifiche.

Articolo 8

disciplina di utilizzo della rada

1. Durante la sosta in rada le navi debbono comunque essere pronte a muovere in qualsiasi momento, immediatamente, in autonomia ed in condizioni di sicurezza. Tutti i servizi di bordo devono essere mantenuti in condizioni di perfetta efficienza;
2. Tutte le navi in rada, ivi comprese quelle ormeggiate al campo boe, sono obbligate ad assicurare ascolto radio continuo sui canali VHF 71 e 16 durante l'intera permanenza in rada ed a mantenersi, sempre e comunque, a distanza di sicurezza da eventuali altre navi all'ancora;
3. La sosta in rada e le operazioni di imbarco e sbarco di personale di bordo/tecnici e/o provviste devono avvenire in condizioni di tempo e mare assicurati;
4. In previsione del peggioramento delle condizioni meteo marine, qualora l'altezza d'onda sia prevista superiore a 4 metri, le navi devono lasciare la rada;
5. Alle navi alla fonda in attesa di ormeggiare ai terminal/pontili per lo svolgimento di operazioni commerciali è fatto obbligo di effettuare le pratiche di arrivo di cui all'articolo 179 del codice della navigazione entro 12 ore dal termine della manovra di fonda.

Articolo 9

lavori, esercitazioni, emergenze durante la permanenza in porto e/o rada

1. Lo svolgimento di lavori a bordo (ivi compresi fuoribordo e sottocarena) deve essere autorizzato secondo quanto previsto dal testo vigente del "Regolamento di sicurezza porto di Savona -Vado Ligure" citato in premessa.
2. Dello svolgimento di esercitazioni, prove, verifiche di apparati e mezzi di bordo, deve essere preventivamente informato SAVONA TRAFFIC per ottenerne il necessario "nulla osta".
3. Il Comando di bordo deve, inoltre, informare immediatamente SAVONA TRAFFIC di ogni emergenza e/o incidente che, anche solo potenzialmente, possa pregiudicare la sicurezza della navigazione e delle operazioni portuali o rappresentare una minaccia per l'ambiente marino.

Articolo 10

ritardo rispetto alla prevista partenza/movimento

1. Fermi restando i limiti di cui ai precedenti articoli 6 e 7, il Comandante della nave all'ormeggio ovvero autorizzata alla sosta in rada, qualora dovesse rimandare il movimento o la partenza, è tenuto a comunicare a SAVONA TRAFFIC i motivi del ritardo, fornendo altresì indicazioni della nuova ora di manovra.

Articolo 11

comunicazioni prima della partenza

1. I Comandanti delle Navi ormeggiate in porto e/o comunque all'interno della rada, almeno sessanta minuti prima dell'orario di prevista partenza, devono comunicare, tramite canale 71 VHF a SAVONA TRAFFIC i seguenti dati:
 - a) NOME/NOMINATIVO INTERNAZIONALE/BANDIERA
 - b) GDO PREVISTA PARTENZA
 - c) DESTINAZIONE

Articolo 12

piloti

1. Per ogni movimento da o per la rada, i pontili o i terminal dell'ambito portuale di Savona/Vado Ligure, il pilota di turno, all'atto dell'inizio del servizio, deve comunicare a SAVONA TRAFFIC su VHF canale 71:

- a) nome della nave;
 - b) ora di inizio manovra entrata/uscita/fonda;
 - c) numero rimorchiatori utilizzati;
 - d) ora di termine manovra.
2. È posto in capo a tutti i piloti della locale Corporazione, che vengano a conoscenza di carenze che possano pregiudicare la sicurezza della navigazione o rappresentare una minaccia per l'ambiente marino, l'obbligo di informare immediatamente SAVONA TRAFFIC.

Articolo 13

sistema di identificazione automatica (A.I.S.)

1. I Comandanti delle navi dotate di sistema di identificazione automatica, secondo quanto previsto dalla vigente normativa devono assicurare che il medesimo dispositivo, nel corso della navigazione all'interno dell'area VTS di Savona, sia in funzione e costantemente alimentato con i pertinenti dati, in rispondenza alle norme di funzionamento definite dall'IMO.
2. Salvo diversa disposizione legata al livello di security della singola nave /terminal - entro trenta minuti dal termine delle operazioni di ormeggio, la potenza di trasmissione del sistema deve essere ridotta ad 1 watt.
3. Il medesimo dispositivo deve invece essere mantenuto attivo, alla normale potenza di funzionamento, a bordo delle navi in rada o ormeggiate presso il campo boe SARPOM.

Articolo 14


onde elettromagnetiche

1. Al fine di limitare l'emissione di onde elettromagnetiche da parte delle navi, durante la sosta nello specchio acqueo portuale di Savona – Vado Ligure, l'utilizzo del radar è consentito per l'esecuzione di verifiche tecniche connesse alla sicurezza della navigazione, previa notifica a SAVONA TRAFFIC.

Articolo 15

naviglio minore

1. Nella rada di Savona – Vado Ligure sono individuate le zone di mare denominate “**zona 1**”, “**zona 2**”, “**zona 3**” e “**zona 4**” descritte graficamente nell'allegato A, stralcio di carta nautica, nonché analiticamente nell'allegato B.
2. Nelle **zone 1 e 2** sono vietati l'ancoraggio, la sosta e la pesca ricreativa.
3. All'interno della **zona 3** è consentita la sosta e l'ormeggio per le unità da diporto, a condizione che sia pienamente rispettata l'Ordinanza di sicurezza balneare.
4. All'interno della **zona 4** è consentito il solo stazionamento di unità da diporto ormeggiate a gavitelli regolarmente assentiti in concessione;
5. Nella **zona 5** è vietato l'ancoraggio.
6. In tutto il porto e la rada di Savona – Vado Ligure, l'ancoraggio è comunque vietato nei tratti di mare interessati dalla presenza di condotte sottomarine indicate su cartografia nautica ufficiale dello Stato, come anche disciplinato nell'Ordinanza n. 39/2013 e successive modifiche ed integrazioni ed indicato negli allegati A e B a questa Ordinanza.
7. Il naviglio minore – unità da pesca, traffico locale e diporto, compresi i natanti a remi - in navigazione all'interno del bacino portuale di Savona - Vado Ligure, deve sempre lasciare libera la rotta alle navi in entrata ed in uscita dal porto e non ostacolarne la manovra.
8. E' altresì vietata ogni interferenza od intralcio da parte del naviglio minore alle attività commerciali delle navi ormeggiate alle banchine/terminal/pontili del Porto di Savona – Vado Ligure.
9. È fatto divieto al naviglio minore (unità da pesca, traffico locale, ad esclusione dei mezzi adibiti ai servizi tecnico nautici, e diporto, inclusi i natanti a remi) di navigare ad una distanza dalle navi mercantili in movimento nella rada e nell'ambito portuale, inferiore ai 200 metri fuori dal porto ed 80 metri dentro il porto. Ai fini dell'applicazione del presente comma:





MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Savona

Allegato B all'Ordinanza n. 14 /2017

DEFINIZIONI E COORDINATE (DATUM – WGS84)

Zona Alfa: area di mare delimitata dal poligono individuato dai vertici aventi le seguenti coordinate:

A1: φ 44°17.717'N λ 008°29.094'E;

A2: φ 44°18.242'N λ 008°29.837'E;

A3: φ 44°18.172'N λ 008°30.937'E;

A4: φ 44°17.272'N λ 008°29.667'E;

sono escluse le arre di divieto relative alle due condutture di Punta S. Erasmo (di cui all'Ordinanza n. 39/2013).

Zona Bravo: area di mare delimitata dal poligono individuato dai vertici aventi le seguenti coordinate:

B1: φ 44°16.977'N λ 008°27.994'E;

B2/A1: φ 44°17.717'N λ 008°29.094'E;

B3/A4: φ 44°17.272'N λ 008°29.667'E;

B4: φ 44°16.522'N λ 008°28.517'E.

Dalla zona Bravo è sottratta l'area di mare delimitata dal poligono individuato dai vertici aventi le seguenti coordinate:

1. Lat. 44°17'.488N – Long.008°29'.389E
2. Lat. 44°17'.272N – Long.008°29'.667E (coincidente col punto B3/A4)
3. Lat. 44°17'.020N – Long.008°29'.283E
4. Lat. 44°17'.260N – Long.008°29'.030E

Tale area è interdetta all'ancoraggio per la presenza di relitti.

Zona Charlie: area di mare di forma circolare con centro nel punto di coordinate: φ 44°16.492'N λ 008°29.457'E e raggio pari a 0.45 miglia nautiche.

Zona Delta: area di mare di forma circolare con centro nel punto di coordinate: φ 44°17.162'N λ 008°30.537'E e raggio pari a 0.45 miglia nautiche.

Zona di precauzione: area di mare di forma semicircolare, delimitata verso terra dal profilo della costa, con raggio pari a 5 miglia nautiche, centrata sul fanale rosso del molo di sopraflutto del porto di Savona (E.F. 1546) già zona (area) regolamentata dall'Ordinanza n. 103/2009 in data 24/11/2009.

Zona 1: area di forma semicircolare, delimitata verso terra dalla **Zona 3**, con raggio pari a 0.54 miglia nautiche (1000 metri), centrata sul fanale rosso del molo di sopraflutto del porto di Savona (E.F. 1546).

Zona 2: area di forma semicircolare, delimitata verso terra dalla **Zona 4** e verso Sud dal Rilevamento vero (Rlv) 090° dal fanale di Capo Vado (E.F. 1514), con raggio pari a 1 miglio nautico (1852 metri), centrata sul fanale rosso del molo di sopraflutto del porto di Vado Ligure (E.F. 1519).

Zona 3: area di mare che si estende fino a 300 metri dalla costa, con inizio dal molo di sottoflutto del porto di Savona e fine presso gli scogli della Margonara, delimitata dalle seguenti coordinate:



Z3a: ϕ 44°19.564'N λ 008°30.175'E;

Z3b: ϕ 44°19.482'N λ 008°30.358'E;

Z3c: ϕ 44°19.003'N λ 008°29.736'E.

Zona 4: area di mare che si estende fino a 300 metri dalla costa, con inizio dal limite Nord della piattaforma multifunzionale di Vado Ligure, in costruzione, e fine presso il limite di sicurezza relativo alla condotta in località Crocetta-Fornaci (di cui all'Ordinanza n. 39/2013).

Zona 5: zona di raggio 1 miglio nautico, centrata sul fanale rosso del molo di sopraflutto del porto di Savona (E.F. 1546) delimitata dalla costa, dalla Zona 1, dalla Zona 3 e dal Rilevamento vero (Rlv) 140° dal fanale rosso (E.F. 1546).



Esempio di area interdetta ai sensi dell'art. 15 (80 metri intorno alla nave)



SCALA
1:500 200

Esempio di area interdetta ai sensi dell'art. 15

(200 metri intorno alla nave)